



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti Scolastici
del Veneto

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali
del Veneto

Al Sito

Oggetto: applicazione art. 4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1. *Chiarimenti regionali sulla gestione dei contatti scolastici*

Si trasmette il documento elaborato dalla Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, in condivisione con questo Ufficio Scolastico Regionale, finalizzato a snellire e uniformare le procedure da attuare da parte delle scuole, dei SISP e delle famiglie per la gestione dei contatti scolastici al verificarsi di casi di positività a SARS-CoV 2 nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria e secondaria.

Gli aspetti salienti delle precisazioni contenute nel documento regionale sono i seguenti:

- 1) Alla comparsa di casi positivi in una sezione/classe la scuola dispone le misure didattiche di sua competenza, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 1/2022, senza attendere nessuna comunicazione dal SISP o dal Medico Curante circa le misure sanitarie da adottare;
- 2) Il rientro in presenza degli alunni al termine della sorveglianza con testing (scuola primaria) o al termine di quarantena per contatto scolastico o contatto extrascolastico è consentito presentando l'attestazione dell'avvenuta effettuazione del tampone e del rilascio del risultato negativo. Non sono necessarie altre certificazioni del SISP o del Medico Curante;
- 3) Per la scuola primaria all'insorgere di un caso di positività vengono chiarite le modalità di rientro in presenza degli alunni dopo l'effettuazione del test al tempo 0;
- 4) E' considerata valida l'effettuazione di test presso le farmacie o le strutture private, con oneri a carico degli interessati, nell'ambito della sorveglianza con testing nella scuola primaria.

Ad ulteriore chiarimento si precisa che l'intervallo temporale entro il quale devono essere conteggiati i positivi di una classe è di dieci giorni. Quindi, se per esempio nella scuola secondaria la stessa classe è interessata dal succedersi di tre casi, al fine di determinare il numero di casi rilevanti per l'adozione delle misure didattiche di competenza della scuola si dovrà tenere conto di quelli verificatisi andando a ritroso di 10 gg dall'ultimo.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse